

Definizione

Prestazioni incluse nell'attività di estetista

La definizione di carattere generale data al comma 1 dell'art. 1, della L. n. 1/90 comprende nell'attività di estetista "tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti".

L'attività di estetista è da intendersi sia che si realizzi con tecniche manuali e corporee, sia che si realizzi con l'utilizzo di specifici apparecchi per uso estetico, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713.

Nel quadro della vigente legislazione, l'attività di estetista, comprende:

- la pulizia ed i trattamenti del viso;
- i trattamenti estetici del corpo;
- il massaggio per scopi estetici del viso e del corpo - si definisce massaggio estetico ogni massaggio non terapeutico, svolto con l'ausilio di tecniche manuali o con apparecchi elettromeccanici, di cui all'Allegato 2 del Decreto Ministeriale 12/05/2011, n. 110;
- la depilazione;
- il manicure e pedicure estetico;
- il trucco;
- centro di abbronzatura o "solarium" - per abbronzatura artificiale si intende l'abbronzatura della pelle mediante sorgenti artificiali di radiazione ultravioletta (lampade abbronzanti);
- abbronzatura spray - il trattamento prevede la distribuzione sul corpo di prodotti che hanno lo scopo di modificare l'aspetto mediante l'azione pigmentante del DHA (di idrossiacetone) e mediante coloranti specificamente ammessi i centri di abbronzatura o solarium;
- disegno epidermico e trucco semipermanente - E' un trattamento estetico simile al tatuaggio anche se meno invasivo, in quanto coinvolge, attraverso pigmenti colorati, solo i primi strati dell'epidermide. Con questa tecnica, è possibile migliorare l'aspetto estetico del viso per un lungo periodo di tempo;
- sauna - cabine in legno o altro materiale idoneo, con porta che si apre verso l'esterno con apertura di sicurezza e con generatore elettrico di calore o a vapore;
- bagno di vapore - apparecchiature idoneamente costruite che producono calore e/o vapore per il trattamento parziale o totale per il servizio di "bagno turco";
- onicotecnica (attività consistente nell'applicazione e nella ricostruzione di unghie artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di una resina, gel o prodotti similari, nonché nell'applicazione del prodotto sulle unghie, con successiva eventuale rimodellatura e colorazione e/o decorazione);
- fish – pedicure - Richiamando l'opportunità di garantire - la salvaguardia dei principi di igiene, a tutela del cliente e dell'operatore, nonché il benessere dei pesciolini "garra rufa", che in questo contesto sono da considerarsi strumento con cui si effettua il trattamento (manicure/pedicure e lo scrub/peeling), si ritiene che la prestazione possa essere ricondotta ai saloni di estetica/centri benessere, in cui è presente un operatore con figura professionale di estetista.

Prestazioni escluse dall'attività di estetista

Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico (art. 1, 3 comma, L. n. 1/1990). Rientrano nell'area della medicina ad indirizzo estetico le prestazioni di natura sanitaria, eseguite negli ambulatori, dirette alla prevenzione ed alla correzione degli inestetismi costituzionali o acquisiti quali esiti di malattia. Tali prestazioni rientrano nell'area della medicina ad indirizzo estetico e sono, di norma, di pertinenza delle seguenti branche specialistiche:

- endocrinologia;
- scienze dell'alimentazione e dietologia;
- fisiokinesiterapia;
- dermatologia;
- angiologia;
- chirurgia plastica;
- chirurgia maxillo facciale.

Sono altresì escluse dall'ambito dell'attività di estetista:

- l'attività di massaggiatore sportivo esercitabile da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali

- le attività di ginnastica sportiva, educazione fisica, fitness, svolte in palestre o in centri sportivi
- le prestazioni, i trattamenti e le manipolazioni sulla superficie del corpo umano, compresi i massaggi estetici e rilassanti per migliorare il benessere fisico ed estetico della persona o per curare il corpo senza effetti terapeutici (La Sentenza della Corte Costituzionale 25/05/2013, n. 98 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 4 della Legge Regionale 27/02/2012, n. 3 che prevedeva nell'ambito delle attività dell'estetista anche "*Ogni attività che comporti prestazioni, trattamenti e manipolazioni sulla superficie del corpo umano, ivi compresi i massaggi estetici e rilassanti, finalizzate al benessere fisico, al miglioramento estetico della persona o alla cura del corpo priva di effetti terapeutici, con esclusione delle attività esercitate dagli operatori iscritti al registro di cui all'articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Norme in materia di discipline bio-naturali) è da intendersi attività ai sensi della L. 1/1990 sia che si realizzi con tecniche manuali e corporee sia che si realizzi con l'utilizzo di specifici apparecchi.*")
- le grotte del sale o haloterapia
- l'attività di foratura del lobo dell'orecchio effettuata in occasione della vendita dell'orecchino per la quale devono, in ogni caso, essere osservate le norme igieniche prescritte dal vigente regolamento sia in ordine ai locali sia relative alle modalità operative.
- l'esercizio di attività bio-naturali di cui alla L.r. 1.2.2005 n. 2 per le quali gli operatori devono essere iscritti in appositi registri istituiti con Decreto d.u.o. n. 4669 del 29.5.2012.

Note sull'attività

- L'attività professionale di estetista è esercitata in forma di impresa, individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti.
- Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative al commercio al dettaglio. L'esposizione per la vendita di tali beni accessori può essere soddisfatta con scaffalature, vetrinette, armadietti che non possono occupare una superficie superiore al 10% della superficie autorizzata per l'attività.
- Non è consentito lo svolgimento dell'attività in forma ambulante, salvo che la stessa sia esercitata a favore di persone impegnate in attività inerenti alla moda, spettacolo o persone ammalate, immobilizzate o handicappate, ovunque esse residenti, da imprese già autorizzate ad operare in sede fissa, o in occasione di manifestazioni pubbliche dimostrative di settore. Coloro che esercitano l'attività eccezionalmente presso il domicilio del cliente, devono recare con sé copia della SCIA ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Affitto di cabina o poltrona

L'esercente l'attività di estetista, può consentire l'utilizzo dei propri spazi ad estetisti ed acconciatori, in possesso dei prescritti titoli abilitativi, anche mediante il contratto di affitto di cabina o di poltrona. In questo caso è necessario presentare anche comunicazione per affitto di poltrona, cabina o postazione.

Attività di estetista abbinata ad acconciatore

L'attività di estetista può essere svolta insieme a quella di acconciatore, anche nella stessa sede, purchè venga creata una netta e visibile separazione delle aree destinate alle due attività. Nel caso è necessario che chi esercita ognuna delle due attività possieda i requisiti soggettivi professionali richiesti per lo svolgimento dell'attività svolta. E' necessario nel caso presentare un'ulteriore SCIA per l'attività di acconciatore.

Requisiti soggettivi

NORMATIVA ANTIMAFIA

Gli interessati alla segnalazione o istanza devono dichiarare che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del D.Lgs. 159 del 6/9/2011 (codice delle leggi antimafia).

SOGGETTI TENUTI ALLA DICHIARAZIONE ANTIMAFIA

Sono tenuti alla dichiarazione antimafia tutti i soggetti elencati nell'articolo 85 del D.Lgs. n. 159/2011 per cui è necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011, c.d.

comunicazione antimafia, ovvero che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui al medesimo articolo 67, nei confronti dei seguenti soggetti:

- **1. imprese individuali:**
 - 1. il titolare
 - 2. il direttore tecnico, ove previsto;
 - 3. i familiari delle persone al punto 1 e al punto 2
 - **2. società in nome collettivo:**
 - 1. tutti i soci
 - 2. se i soci sono società personali o società di capitali, tutti i soci persone fisiche delle società socie della prima.
 - 3. il direttore tecnico (ove previsto)
 - 4. i familiari delle persone ai punti 1, 2, 3
 - **3. società in accomandita semplice:**
 - 1. tutti i soci accomandatari
 - 2. se i soci accomandatari sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie
 - 3. il direttore tecnico
 - 4. i familiari delle persone ai punti 1, 2, 3
 - **4. società di capitali di ogni tipo, anche consortili, società cooperative, consorzi cooperativi e consorzi con attività esterna (articolo 2612 codice civile):**
 - 1. il legale rappresentante
 - 2. eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione,
 - 3. il direttore tecnico (se previsto)
 - 4. Tutti i soggetti membri del collegio sindacale o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001), ove previsto: nelle società di capitali svolgono le funzioni dell'organismo di vigilanza anche i membri del consiglio di sorveglianza – sistema dualistico - e i membri del comitato per il controllo sulla gestione – sistema monistico
 - 5. Socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4)
 - 6. Socio (in caso di società unipersonale)
 - 7. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6
- Nei casi in cui il socio unico o il socio di maggioranza sia una persona giuridica il requisito deve essere posseduto anche in capo ai seguenti soggetti della società che detiene la maggioranza:
- 8. i legali rappresentanti ed eventuali altri componenti l'organo amministrativo;
 - 9. gli institori e i procuratori;
 - 10. tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile,
 - 11. il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza di cui alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001), ove previsti; nelle società di capitali svolgono le funzioni dell'organismo di vigilanza anche i membri del consiglio di sorveglianza – sistema dualistico - e i membri del comitato per il controllo sulla gestione – sistema monistico;
 - 12. i familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 8-9-10-11
- **5. Società di capitali consortili, le società cooperative di consorzi cooperativi, i consorzi con attività esterna**
 - 1. legale rappresentante
 - 2. componenti organo di amministrazione
 - 3. direttore tecnico (se previsto)
 - 4. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento
 - 5. ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento
 - 6. i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
 - 7. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6

- **6. associazioni, anche prive di personalità giuridica:**
 - 1. i soggetti che hanno la legale rappresentanza,
 - 2. tutti i soggetti membri del collegio sindacale
 - 3. nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, al sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001),
 - 4. il direttore tecnico, ove previsto
 - 5. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4
- **7. società estere con sede secondaria in Italia (art. 2508 codice civile):**
 - 1. i soggetti che rappresentano stabilmente la sede secondaria nel territorio dello Stato,
 - 2. il direttore tecnico, ove previsto
 - 3. tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, al sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza di cui alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001), ove previsti;
 - 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3
- **8. società costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia:**
 - 1. i soggetti che esercitano poteri di amministrazione
 - 2. i soggetti che esercitano funzioni di rappresentanza
 - 3. i soggetti che esercitano la direzione dell'impresa;
 - 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3
- **9. G.E.I.E. (Gruppi Europei di Interesse Economico):**
 - 1. i soggetti che hanno la rappresentanza
 - 2. gli imprenditori o le società consorziate,
 - 3. il direttore tecnico, ove previsto.
 - 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3

NOTE AGGIUNTIVE

DIRETTORE TECNICO: per direttore tecnico si intende la figura espressamente prevista nel Regolamento degli appalti pubblici di cui all'art. 87 del D.P.R. n. 207/2010 quale "organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori"; tale figura è necessaria al fine di ottenere il conseguimento dell'attestazione S.O.A. per partecipare agli appalti pubblici.

SOCIO DI MAGGIORANZA: Nelle società di capitali o cooperative con un numero di soci pari o inferiori a 4, per socio di maggioranza si intende la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni della società interessata. Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.

ULTERIORI SOGGETTI: E' opportuno segnalare che il requisito morale dell'antimafia deve sussistere anche in capo ad ulteriori soggetti, anche se non sono espressamente elencati nell'articolo 85 del D.Lgs. n. 159/2011, in quanto potrebbero essere comunque potenzialmente in grado di impegnare l'impresa all'esterno o di influenzare le scelte della società partecipata, in particolare gli institori, i procuratori generali e speciali muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza, tali da potersi ritenere analoghi a quelli che lo statuto assegna agli amministratori, sia pure eventualmente per una serie determinata di atti.

NORMATIVA VIGENTE ANTIMAFIA: Il Codice delle leggi antimafia (D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159) prevedeva che la parte del suo testo che riguardava la documentazione antimafia (libro II, capi I, II, III e IV) entrasse in vigore due anni dopo l'entrata in vigore del primo decreto legislativo integrativo e correttivo del codice antimafia

Il primo decreto correttivo è stato il D.lgs. 15 novembre 2012, n. 218, pubblicato sulla G.U. del 13 dicembre 2012, il quale però ha corretto il D.lgs. 159/2011 anche nella parte in cui veniva specificata l'entrata in vigore del libro II anticipando a due mesi i due anni previsti. Quindi, a far data dal 13 febbraio 2013, vale tutto quanto previsto dal D.lgs. 159/2011, compresa la parte riguardante la documentazione antimafia. Così risultano abrogate, oltre alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e la legge 31 maggio 1965, n. 575, già abrogate alla pubblicazione del Dlg 159/2011, a far data dal 13 febbraio 2013, anche il D.lgs. 490/1994, il DPR 252/1998 e il DPR 150/2010.

REQUISITI PER VENDITA IN GENERALE

In base all'art. 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59 - (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione coloro che:

- a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- e) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive; *(Questo è il testo della legge, ma ambedue le leggi sono state abrogate: attualmente vige il D.Lvo 159/2011 – Misure antimafia)*

Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande sono interdetti da tale attività anche coloro che

g) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

Chi deve possedere i requisiti

In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti sopra citati devono essere posseduti dal legale rappresentante, dalla persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. *(La legge citata è stata abrogata e sostituita dal D.Lvo 159/2011 – Misure antimafia – I requisiti devono essere posseduti dai soggetti interessati dalla dichiarazione antimafia)*

In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

REQUISITI PROFESSIONALI

Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica. Il responsabile tecnico è iscritto nel repertorio delle

notizie economico amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività. (articolo 3 della Legge 04/01/1990, n. 1).

In base alla Legge 4 gennaio 1990, n. 1, la qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento alternativamente:

- di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista;
- oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista;
- oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera b). Il periodo di attività di cui alla presente lettera c) deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).

Percorso in Diritto-Dovere di Istruzione – DDIF

L'attività di estetista può essere svolta anche al termine del **percorso sperimentale di formazione professionale** (percorso in Diritto-Dovere di Istruzione – DDIF – di cui alla legge 53/03 e successive modifiche). Il percorso prevede la frequenza di un corso sperimentale di istruzione e formazione professionale di durata triennale in assolvimento dell'obbligo di istruzione (riservato ai giovani di età compresa tra i 14 e 18 anni, in possesso della licenza media).

Al superamento degli esami finali si consegue la qualifica di “operatore del benessere: trattamenti estetici” (che non costituisce titolo per avviare autonomamente l'attività di estetista).

Al triennio deve seguire la frequenza di un corso di specializzazione annuale o il quarto anno del percorso sperimentale per il conseguimento del diploma di tecnico e dell'attestato di specializzazione che abilita all'esercizio della professione (sarà necessario sostenere sia l'esame di diploma che, separatamente, quello della specializzazione abilitante, in quanto il titolo di “Tecnico di estetica” non è valido per l'esercizio della professione).

I percorsi in extraobbligo formativo di estetica sono strutturati in un biennio più un anno di specializzazione. Tali percorsi sono destinati esclusivamente ad allievi che hanno compiuto il 18° anno di età all'atto dell'iscrizione al percorso.

I **titoli di studio conseguiti all'estero** devono essere trasmessi dall'interessato al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che procederà alla verifica e in caso di esito positivo all'emissione del decreto di **riconoscimento**.

Quali documenti è possibile produrre per attestare il possesso dei requisiti:

- il **possesso di un attestato di qualificazione professionale** (biennale, di specializzazione o di formazione teorica), può essere documentato con dichiarazione sostitutiva di certificazione (che dovrà riportare la tipologia di diploma, la durata del corso e l'anno di conseguimento, l'indirizzo della scuola) oppure allegando copia del diploma (portare originale in visione);
- la **durata del periodo lavorativo in qualità di dipendente o collaboratore** può essere documentata tramite l'estratto conto previdenziale INPS che rileva i periodi effettivi di lavoro;
- il **livello di inquadramento e le mansioni svolte**, possono essere documentati tramite buste paga, lettera di assunzione, modello LAV, contratto di collaborazione etc.. Le mansioni svolte, se non risultano dai documenti relativi all'assunzione o dalle buste paga, possono essere dichiarate dal datore di lavoro;
- l'**esperienza maturata in qualità di socio** può essere documentata tramite attestazione della regolarità contributiva INPS e tramite l'iscrizione INAIL della effettiva partecipazione e delle mansioni svolte (identificate dal rischio operativo). I dati relativi alla iscrizione INAIL (n. PAT, decorrenza, tipologia rischio operativo) possono essere comunicati tramite apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione (in alternativa è possibile allegare copia fotostatica della relativa documentazione);

- **l'esperienza maturata in qualità di collaboratore familiare**, può essere documentata tramite l'iscrizione INAIL a supporto della effettiva partecipazione e delle mansioni svolte (identificate dal rischio operativo);
- **l'esperienza maturata in qualità di titolare o socio di impresa non artigiana** che svolge l'attività avvalendosi di un responsabile tecnico, devono essere documentate sia tramite l'iscrizione INAIL a supporto della effettiva partecipazione e delle mansioni svolte (identificate dal rischio operativo) sia comprovando che il responsabile tecnico ha operato in modo continuativo per il periodo richiesto consentendo l'affiancamento del titolare/socio (contratto di lavoro del responsabile tecnico e regolarità contributiva INAIL/INPS).

Chi deve avere la qualifica professionale

- Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale.
- Nel caso di ditta individuale
 - il titolare in caso di impresa artigiana;
 - il titolare o il direttore tecnico in caso di impresa commerciale;
- Nel caso di società iscritta all'artigianato
 - almeno un socio partecipante all'attività se la società è composta da 2 soci;
 - dalla maggioranza dei soci negli altri casi (art. 5 comma 3 L. 443/1985)
- Nel caso di impresa commerciale
 - il direttore tecnico
- Nelle imprese diverse da quelle artigianali, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualifica professionale.
- Lo svolgimento dell'attività di estetista, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso della qualifica professionale.

Requisiti oggettivi

Non è consentito lo svolgimento dell'attività in forma ambulante, salvo che la stessa sia esercitata a favore di persone impegnate in attività inerenti alla moda, spettacolo o persone ammalate, immobilizzate o handicappate, ovunque esse residenti, da imprese già autorizzate ad operare in sede fissa, o in occasione di manifestazioni pubbliche dimostrative di settore.

I locali devono rispettare i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti in materia.

Per ulteriori dettagli vedi schede informative requisiti igienico sanitari emessi dalla ASL competente per territorio.

Per l'utilizzo di **apparecchi elettromeccanici** atti allo svolgimento dell'attività, devono essere rispettate le direttive, le modalità di utilizzo, le misure cautelari e le norme previste dal D.M. 110/2011 e nelle schede tecniche del suo Allegato 2.

Cosa occorre fare

APERTURA, TRASFERIMENTO O AMPLIAMENTO ATTIVITA'

Presentare: SCIA per l'esercizio dell'attività di acconciatore e/o estetista in modalità telematica tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it

SUBINGRESSO

- Presentare: Comunicazione in modalità telematica tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it

CESSAZIONE/SOSPENSIONE DI ATTIVITA'

- Presentare: Comunicazione in modalità telematica tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it

Tempistica

AVVIO DI ATTIVITA' PREVISTA DA UNA SCIA

I casi possibili di presentazione della SCIA sono due (Verificare bene quale usare):

- La SCIA è presentata contestualmente alla COMUNICAZIONE UNICA, cioè è presentata utilizzando la piattaforma "ComunicaStarweb"; quindi arriva al Registro delle Imprese della CCIAA, il quale la trasmette immediatamente al SUAP. (attenzione a compilare adeguatamente)
- La SCIA è presentata direttamente al SUAP, il quale verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati.

Nei due casi, l'attività o l'intervento previsto dalla SCIA può essere immediatamente avviato, ai sensi dell' art.19, c.2, L. 241/1990), **al momento della presentazione al SUAP.**

TEMPI PER L'ISTRUTTORIA

Il SUAP ha 60 giorni di tempo, dalla data di presentazione della SCIA, per procedere al suo controllo. Entro questo termine può richiedere la presentazione di documentazione integrativa per conformare l'attività alla normativa vigente, dando un termine per la presentazione non inferiore a 60 giorni. Il termine dei 60 giorni viene sospeso dalla data di richiesta della documentazione integrativa e il conteggio del tempo riprenderà dalla data di fornitura della documentazione richiesta.

CONCLUSIONE POSITIVA

Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti, cioè 60 giorni ovvero i 60 giorni aumentati dal tempo della sospensione dei termini in attesa della documentazione integrativa, l'amministrazione non può più intervenire nel merito della SCIA ad eccezione di questi casi:

- in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, dimostrando però l'impossibilità di tutelare comunque l'interesse del privato interessato mediante conformazione della sua attività alla normativa vigente.
- nel caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci. In questo caso dovranno essere applicate le sanzioni penali previste al comma 6, art. 19 della L. 241/1990 (reclusione da 1 a tre anni) nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

CONCLUSIONE NEGATIVA

• **Caso di mancata presentazione di integrazioni richieste**

Nel caso in cui le integrazioni richieste non dovessero pervenire nei termini fissati, il Suap concluderà il procedimento comunicando all'interessato la sua decadenza, con il divieto di prosecuzione dell'attività o le variazioni apportate all'attività e di rimuovere eventuali effetti dannosi derivati dall'attivazione o modifica dei parametri dell'attività.

• **Caso di esito negativo di istruttoria della pratica**

Se la verifica della pratica, eventualmente aggiornata da integrazioni richieste pervenute nei termini stabiliti, desse esito negativo per il mancato rispetto della normativa vigente, l'amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo che, nel caso questo fosse possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente l'attività intrapresa ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

Riferimenti normativi

- Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";
- Decreto ministeriale (Ministero dello sviluppo economico) 12 Maggio 2011, n. 110 - Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista
- Legge 8 agosto 1985 n. 443 - Legge quadro per l'artigianato;
- Legge 11 ottobre 1986, n. 713 - Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici.

- Legge 2 aprile 2007 n.40 “Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 31 gennaio 2007 n.7 recante Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese” (art.10, comma 2);
- Legge 4 gennaio 1990 n. 1 - Disciplina dell'attività di estetista.
- Decreto del Direttore Generale (Regione Lombardia) 13-3-2003, n. 4259 - Linee guida per l'aggiornamento e la regolamentazione dell'attività delle estetiste
- Parere ministeriale (Ministero dello sviluppo economico) 1-4-2014, n. 53305 - Attività di estetista. Possibilità di affidare la direzione tecnica dell'impresa in associazione in partecipazione.
- Circolare ministeriale (Ministero dello sviluppo economico) 31-1-2014, n. 16361 - Contratto di "affitto di poltrona" e di "affitto di cabina" per le attività di acconciatore ed estetista.
- Legge regionale (Regione Lombardia) 15 Settembre 1989, n. 48 - Disciplina dell'attività di estetista
- Legge Regionale (Regione Lombardia) 2 febbraio 2007 n.1 “Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia” (art.5);
- Normativa urbanistico edilizia in materia di agibilità e cambio di destinazione d'uso.
- Igienicità dei locali in riferimento al regolamento d'igiene tipo
- Sentenza del Consiglio di Stato n. 1417/14
- Regolamento Regionale – Disciplina dell'attività di estetica n. 5 del 22/03/2016
- Regolamento Comunale Delibera n. 51 del 07/05/2013